



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n°7 Carbonia

Deliberazione n. 1006/c

Adottata dal Direttore Generale in data 19 LUG. 2010

Oggetto: Affidamento, a mezzo trattativa diretta, del servizio di manutenzione e assistenza tecnica triennale, tipo Full Risk, Risonanza Magnetica marca Hitachi - Esaote mod. Airis II, in dotazione all' U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia.
Ditta Esaote S.p.A.

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, manutentivo e logistico:

PREMESSO che l'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia ha in dotazione una Risonanza Magnetica, marca Hitachi - Esaote mod Airis II, s/n. D428;

che il contratto di manutenzione triennale full risk post garanzia, stipulato con delibera n. 301 del 27/03/2007 con la ditta Esaote S.p.A., è scaduto in data 31/03/2010;

che la Ditta Esaote S.p.A. con nota n.GE0075/SIG/CD/or del 03/03/2010, ha proposto il rinnovo del contratto, triennale Full Risk, per un importo triennale complessivo di € 103.824,00 i.v.a esclusa;

VISTA la nota, prot. Sic 221/10 del 07/07/2010, con la quale il referente del Consorzio Metis, Ing. Christian Mura, esaminata l'offerta tecnica ed economica della ditta, giudica opportuno, al fine di garantire una continuità di servizio nell'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai, sottoporre l'apparecchiatura ad assistenza tecnica periodica specializzata;

PRESO ATTO che il Resp.le dell' U.O., Dott. Nazareno Pacifico, presa visione della proposta di contratto della Ditta Esaote S.p.A., comunica con nota del 09/07/10 parere favorevole in merito alla stipula del contratto;

CONSIDERATO che il contratto di manutenzione, sia per i controlli periodici e preventivi cui sono sottoposte le apparecchiature, sia per i definiti tempi di risoluzione degli interventi di manutenzione, è l'unica forma di assistenza in grado di garantire la più continua e sicura efficienza dell'apparecchiatura;

19 LUG. 2010

PRECISATO che la Ditta Esaote S.p.a., detiene l'esclusività dell'assistenza tecnica su tutte le apparecchiature del Gruppo, tra cui il marchio Hitachi, ed è distributrice esclusiva delle parti di ricambio originali;

VISTO - l'art. 7 punto 2 lett. b) del D. lgs n° 157/95, si ritiene opportuno il ricorso alla trattativa privata diretta, in applicazione dell' art. 1 lett. f) della direttiva CEE 93/42 e del D. lgs 46/97;

- l'art. 57 lett. b) del D. lgs 163/2006;

- lo schema di contratto ASL, che unitamente all'offerta della Ditta sopra indicata, per quanto la stessa non in contrasto con lo schema di contratto medesimo, regolerà l'affidamento;

PROPONE

- Di stipulare con la Ditta Esaote S.p.a. un contratto triennale, tipo Full Risk, per la manutenzione e assistenza tecnica della Risonanza Magnetica Hitachi-Esaote mod. Airis II s/n D428;

- Di dare al contratto decorrenza pregressa dal 01/04/2010, giustificata dall'iter di predisposizione del medesimo contratto e per riassorbire gli interventi tecnici precedenti eseguiti.

IL COMMISSARIO

VISTA l'istruttoria da parte del Responsabile del Settore Tecnico manutentivo e logistico

SENTITO il parere in merito del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di stipulare con la Ditta Esaote S.p.a. un contratto triennale tipo Full Risk, come da offerta n° GE0075/SIG/CD/or del 03/03/2010, per la manutenzione e assistenza tecnica della Risonanza



19 LUG. 2010

Magnetica Hitachi-Esaote mod. Airis II s/n D428, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia;

- di approvare l'allegato schema di contratto ASL, controfirmato dalla Ditta per accettazione, che regolerà l'affidamento, unitamente all'offerta della ditta sopra indicata, per quanto non in contrasto con il contratto medesimo;

- di dare al contratto decorrenza pregressa dal 01 Aprile 2010, giustificata dall'iter di predisposizione del medesimo e per riassorbire gli interventi tecnici precedentemente eseguiti;

- di ripartire la contabilizzazione triennale della spesa per un importo triennale di € 103.824,00 i.v.a esclusa, come di seguito riportato;

- 01/04/2010 - 31/12/2010	€ 25.956,00
- 01/01/2011 - 31/12/2011	€ 34.608,00
- 01/01/2012 - 31/12/2012	€ 34.608,00
- 01/01/2013 - 31/03/2013	€ 8.652,00

- di demandare al Responsabile del Settore Tecnico manutentivo e Logistico gli adempimenti correlati al servizio in oggetto;

- di imputare la spesa, determinata dal presente contratto, sul codice del piano dei conti aziendale n. 0507020101 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate) sul centro di costo n. 10540401 (Diagnostica per immagini P.O. Sirai);

- demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile del Settore Tecnico, manutentivo e Logistico, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale per gli esercizi finanziari relativi.

Il Commissario
Dr. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Serra

Resp.le Strutt. Complessa
Serv. Tecn. Manut. e Log.
Sig. Valerio Michelotto

Uff. Tecnico / A. Portas

Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Farci

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1006/C del 19 LUG. 2010

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 LUG. 2010 al 04 AGO. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Allegati n. **06**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Settore Tecnico

Spett.le AZIENDA USL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA

Oggetto: Dichiarazione rappresentanza in esclusiva

Il sottoscritto LANDI Ing. FABRIZIO, nato a Siena il 20/08/1953, in qualità di: Amministratore Delegato – Direttore Generale e Legale Rappresentante (*) di: -----

ESAOTE S.p.A. -----

- DIREZIONE GENERALE E SEDE OPERATIVA DI GENOVA - Via Siffredi n. 58 Tel. 010/65471- Fax: 010/6547275;-----
- SEDE OPERATIVA DI FIRENZE - Via di Caciolle n. 15 - Tel. 055/42291 - Fax 055/4229271;-----
- Sede Legale in Milano Viale Bianca Maria n. 25, 20122;-----
- Sede Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente: l'Agenzia Milano I di Via Moscova 2 - Milano;-----
- Partita IVA 05131180969 -----

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano dal 19 gennaio 2006 05131180969, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo: MI- 1798274 dal 17 Gennaio 2006.-----

() Si precisa che l'attività del direttore tecnico viene svolta dalla figura dell'Amministratore Delegato – Direttore Generale e che tale carica è ricoperta dall'Ing. Fabrizio Landi;*

- in nome e per conto della stessa sotto la propria responsabilità consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di affermazioni false e mendaci (Art. 76 del T. U. n. 445 del 28/12/2000 -----

DICHIARA


che l'Impresa sopraccitata è rappresentante in via esclusiva per l'assistenza tecnica dell'apparecchiatura e le parti di ricambio di produzione linea Esaote e rappresentate linea Hitachi oggetto del contratto.

Con osservanza


Genova,

Esaote S.p.A.

Amministratore Delegato - Direttore Generale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Landi', is written over a horizontal line.

Landi Ing. Fabrizio



HITACHI MEDICAL CORPORATION

HITACHI HAGOROMO BLDG., 1-2-10, UCHI-KANDA, CHIYODAI-KU, TOKYO 101-8047, JAPAN
FAX : 03-3294-3860, PHONE : 03-3294-3851

December 26, 2003

DECLARATION

This is to declare that:

ESAOTE S.p.A. is exclusive distributor for Italy to sell and provide service on Ultrasound, CT and MRI systems manufactured by Hitachi Medical Corporation.

ESAOTE S.p.A. is the only official Italian company that is qualified to distribute the original spare parts and accessories for the above systems.

ESAOTE S.p.A. personnel is technically trained on the above systems by the manufacturer and thus authorized by this letter to provide service.

HITACHI MEDICAL CORPORATION

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Takahashi', written over a horizontal line.

H. Takahashi
Vice President and Executive Officer
General Manager
International Operations Group



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7

Carbonia,

Spett.le Ditta
Esaote S.p.a.

Racc. A/R - Anticipata via e-mail

e, p.c.

Al Servizio Affari Generali
Ufficio Contratti
Dott. Carlo Contini

Racc. _____

Al Responsabile Dell'U.O.
di Diagnostica per Immagini
del P.O. Sirai
Dott. Nazareno Pacifico

Prot. n° _____

Al Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione
Ing. Antonio Zandara

Al Consorzio Metis
Ing. Christian Mura
Loro Sedi

Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
TRIENNALE FULL RISK - RISONANZA MAGNETICA HITACHI
MOD. AURIS II
rif. Offerta GE0075/SIG/CD/or

Si comunica che, con atto deliberativo n° _____ del _____, è stato disposto in favore di codesta Spett.le Ditta l'affidamento del servizio in oggetto, con decorrenza dal 01/04/2010.

L'affidamento s'intende alle condizioni di cui alla Vs. offerta in oggetto per quanto non in contrasto con lo schema di contratto, già approvato in sede di trattativa.

Si invita, pertanto, Codesta Spett.le Ditta a contattare il Servizio Affari Generali - Ufficio Contratti, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento dalla presente, per gli adempimenti di registrazione.

Referente della pratica è l'Ufficio Contratti Aziendale:

- *Responsabile Dott. Carlo Contini tel. 0781 6683257- 6683261;*
- *Collaboratore Geom. Piero Murtas tel. 0781 6683256 fax 0781 6683506.*

Si invita altresì di contattare il Responsabile del Servizio S.P.P., Ing. Antonio Zandara, tel. 0781 6683302, per gli adempimenti relativi alla predisposizione della certificazione D.U.V.R.I..

Il Responsabile dell' U.O. in indirizzo, che legge per conoscenza, è invitato a mettersi in contatto con l'ufficio tecnico, Sig. Alessandro Portas, al n. 0781 3922418 e fax 0781 3922476, per le richieste di intervento tecnico straordinario e per ogni eventuale chiarimento in merito al contratto di manutenzione.

Confidando in una fattiva collaborazione si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

*Il Responsabile della Struttura Complessa
del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico
Valerio Michelotto*

Add./A. Portas

REPUBBLICA ITALIANA
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI.

SCRITTURA PRIVATA

PREMESSO CHE:

- è intendimento delle Parti stipulare un Contratto per l'espletamento del Servizio di Assistenza Tecnica e manutenzione su apparecchiature elettromedicali;=
- Il contratto che va ad instaurarsi s'intende stipulato nella forma della scrittura privata, per mezzo di corrispondenza;=
- il servizio di assistenza oggetto del presente Contratto è da intendersi del tipo assicurativo " Full Risk ", pertanto la Ditta s'impegna ad eseguire tutte le riparazioni e manutenzioni di carattere ordinario e straordinario, nei modi e nei tempi appresso stabiliti, dietro il pagamento del canone pattuito, prescindendo dal numero degli interventi richiesti oltre a quelli di manutenzione programmata. Tale servizio comprende tutte le riparazioni e le sostituzioni dei ricambi occorrenti a seguito del normale utilizzo delle apparecchiature, come stabilito all'art. 5.=
- Il Commissario Straordinario dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 di Carbonia (CI) ha autorizzato la stipulazione del presente Contratto con Delibera n° _____ del ____/____/2009.=

QUANTO SOPRA PREMESSO

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 (in seguito denominata per brevità ASL), con sede in Carbonia (CI) Via Dalmazia n° 83, P. IVA e C.F. 0226130920, rappresentata dal Dott. Maurizio Calamida, nato a Cagliari, il 27 /03/1948 C.F. CLMMRZ53M10B345H,=

AFFIDA

Alla ditta Esaote S.p.a. (di seguito denominata per brevità Ditta) con sede legale a Viale Bianca Maria 20122 Milano C.F./P.I. 05131180969 rappresentata dal Sig. LANDI FABRIZIO, nato a SIENA e residente a Loc. Cortennano – Colombaione, 65 - SAN GIMIGNANO C.F. LNDFRZ53M20I726L, in qualità di Legale Rappresentante;=

CHE ACCETTA

Il Servizio di Assistenza Tecnica – Manutentiva tipo Full Risk (in seguito denominato SAT) alle condizioni riportate nel proseguo, delle apparecchiature indicate all'art. 2;=

Per quanto sopra, essendo intendimento far constare gli accordi intercorsi a mezzo atto formale, le parti in causa;=

STIPULANO IL PRESENTE CONTRATTO

ART. 1 – PREMESSA: la premessa che precede, unitamente all'offerta della Ditta indicata all'art. 3, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.=

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO: la ASL affida alla Ditta il SAT tipo Full Risk, per un periodo triennale, di n. 1 (una) Risonanza Magnetica marca Hitachi-Esaote mod. Airis II s/n D428, in dotazione all'U.O. di Radiologia Diagnostica del P.O. Sirai di Carbonia.=

ART. 3 – DOCUMENTI CONTRATTUALI: le modalità e le condizioni di espletamento del SAT sono quelle fissate dal presente contratto, dall'offerta della Ditta n. GE0075/SIG/CD/or del 03/03/2010, che esplicano le condizioni economiche conseguenti, per quanto non in contrasto col contratto medesimo, che unitamente alla Delibera n. del che ha autorizzato l'affidamento, costituisce parte integrante del presente contratto.=

ART. 4 – CANONE CONTRATTUALE E MODALITA' DI PAGAMENTO: gli oneri annui onnicomprensivi e invariabili, per un importo di € 34.608,00, e nella misura per l'intero triennio di complessivi € 103.824,00, con la sola esclusione dell'I.V.A. di legge a carico della ASL, da pagarsi in rate semestrali posticipate, a 90 giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio protocollo ASL, sono quelli determinati e dettagliatamente indicati nell'offerta della Ditta di cui al precedente art. 3.=

Qualora fosse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 del D. lgs. N° 231/2002, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.=

ART. 5 – ONERI DEL SAT: il costo del SAT, come determinato al precedente art. 4, comprende: le spese di viaggio, di trasferta, di pernottamento, vitto e alloggio, permanenza in sede, inclusi i tempi di attesa presso la ASL, l'orario di lavoro ordinario e straordinario, e qualunque altra spesa sostenuta per il personale come dall'offerta della Ditta di cui all'art. 3. =

La Ditta s'impegna a garantire la perfetta efficienza delle apparecchiature per tutta la durata contrattuale e, allo scopo, il SAT comprende:

- a) interventi urgenti su chiamata, in numero illimitato, entro le 24 ore successive alla chiamata (lunedì – venerdì ore 8.30 – 17.00);=
- b) l'esecuzione di n. 6 interventi di manutenzione preventiva (manutenzioni programmate) annui, a cadenza bimestrale, da concordarsi con il Responsabile del Servizio, per tutte le operazioni di manutenzione e/o revisione utili a prevenire eventuali guasti e garantire la perfetta efficienza delle apparecchiature.=
- c) l'esecuzione e certificazione delle verifiche periodiche dei parametri di sicurezza come stabilito dalle norme vigenti in materia ed in particolare dalle norme CEI, dalle norme Nazionali ed Europee, per la specifica apparecchiatura;=

Per ogni intervento effettuato sull'apparecchiatura il SAT dovrà redigere un rapporto di lavoro con l'indicazione dei dati d'identificazione dell'apparecchiatura e la descrizione chiara e dettagliata di tutte le operazioni eseguite e dello stato dell'apparecchiatura, nonché ogni e qualsiasi altro dato utile e inerente all'intervento di manutenzione. Ogni rapporto di lavoro, redatto in modo chiaro e leggibile, dovrà essere controfirmato, oltre che dal Tecnico del SAT, dal Responsabile del Servizio o suo delegato, e inviato via mail al servizio tecnico aziendale (alessandro.portas@aslcarbonia.it) e al SIC – Consorzio Metis (mura.metis@aslcarbonia.it).=

ART. 6 – ONERI ESCLUSI DAL SAT: il SAT non comprende:=

- a) le riparazioni rese necessarie dall'uso improprio delle attrezzature;=
- b) le riparazioni dovute a causa di danni provocati da altre attrezzature non fornite dalla Ditta;=

- c) le riparazioni dovute a cause conseguenti all'anormale uso di attrezzature o da cause provocate da caso fortuito o forza maggiore;=
- d) le riparazioni dovute a causa di danneggiamenti colposi e/o dolosi delle attrezzature, ovvero da interventi di terzi non espressamente autorizzati dalla Ditta e/o materiali non conformi alle istruzioni della Ditta;=
- e) la manutenzione degli impianti esterni alle attrezzature con particolare riferimento agli impianti elettrici e macchine non fornite dalla Ditta.=

ART. 7 – FERMO E DISMISSIONE APPARECCHIATURA: nel caso che, con apposita relazione tecnica della Ditta confermata dall'Ufficio incaricato ASL e dal Responsabile del Servizio Sanitario interessato, l'apparecchiatura oggetto del contratto sia dichiarata non riparabile, la ASL non dovrà corrispondere i ratei residui del relativo canone, computati dalla data del verbale del fuori uso sino alla scadenza contrattuale.=

ART. 8 – MATERIALI DI RICAMBIO: sono incluse nel canone contrattuale tutte le parti di ricambio necessarie al SAT non espressamente escluse dall'offerta della Ditta indicata all'art. 3. Nell'eventualità che si rendesse necessaria la sostituzione di alcune parti di ricambio e/o consumabili non inclusi nel canone, la Ditta è obbligata a produrre appropriato preventivo di spesa. La Ditta, previo esplicito consenso dell'Ufficio incaricato ASL, che deve risultare sulla relativa bolla dell'intervento tecnico, potrà effettuare la sostituzione delle parti, che dovranno essere fatturate, di volta in volta, con la riduzione dell'eventuale sconto offerto. Resta, comunque, a carico della Ditta l'onere della manodopera e di qualunque spesa necessaria alla loro sostituzione. La

Ditta garantisce, per l'intera durata del contratto originario o prorogato, la disponibilità di tutte le parti di ricambio ritenute indispensabili per il perfetto funzionamento delle apparecchiature. Le parti di ricambio e di consumo necessari al SAT dovranno essere originali. =

ART. 9 – GARANZIA DEL SAT: il SAT effettuato deve intendersi garantito. Per quanto detto, la Ditta è direttamente responsabile di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dal cattivo funzionamento dell'apparecchiatura o dalla imperfetta manutenzione della stessa o dalla mancata effettuazione delle verifiche, di cui al precedente art. 5, necessarie a salvaguardare la perfetta efficienza dell'apparecchiatura.=

ART. 10 – UBICAZIONE DEL SERVIZIO: gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti presso l'unità operativa dove è ubicata l'apparecchiatura, dietro richiesta dell'Ufficio Tecnico ASL o del Servizio interessato. Qualora, per motivi tecnici, si renda necessario procedere alla riparazione delle apparecchiature presso i laboratori della Ditta, il trasporto dalla sede di utilizzo al proprio laboratorio tecnico e ritorno, sia esso in territorio nazionale o estero, è sempre e comunque a rischio e pericolo della Ditta e le spese relative, comprese quelle per imballo e spedizione, sono a totale carico della Ditta che se le assume espressamente. =

ART. 11 – DANNEGGIAMENTI CAUSATI DAL SAT: eventuali danni sia alle apparecchiature oggetto del contratto che alle persone, ai mobili ed immobili, procurati dal malfunzionamento dell'apparecchiatura stessa in conseguenza degli incompleti o inefficienti interventi di manutenzione da parte del SAT, saranno posti a totale carico della Ditta. La Ditta dichiara

sin d'ora di rinunciare, nei confronti della ASL, al diritto di rivalsa verso i propri dipendenti rendendosi garante. In caso di guasti a causa dell'inefficiente SAT, che provocano l'inutilizzo del bene o la sua sostanziale manutenzione, la ASL ha facoltà di optare sia per la riparazione sia per l'indennizzo. In tal caso la Ditta si obbliga ad un rimborso pari al valore di acquisto del bene, desumibile dagli atti della ASL, decurtato del 7% (sette per cento) per ogni anno di utilizzo dalla data del collaudo.=

ART. 12 – MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO: al fine di consentire la migliore e puntuale prestazione da parte del personale del SAT, evitando tempi d'attesa, la Ditta si obbliga a comunicare al Servizio interessato l'effettuazione dell'intervento di manutenzione programmato con preavviso di 48 ore. Resta comunque inteso che, ai sensi del precedente art. 5, nessun onere è dovuto dalla ASL per i tempi di attesa da parte del personale del SAT in carenza dei preavvisi suddetti. I preavvisi devono essere portati a conoscenza, via mail, anche dell'ufficio tecnico della ASL.=

Gli interventi di manutenzione urgenti (quindi non preventivi) in numero illimitato, devono essere effettuati dal SAT entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata. La chiamata sarà effettuata dall'Ufficio Tecnico tramite fax o e-mail. Non è ammessa altra forma oltre quelle indicate. Le chiamate effettuate in giorno prefestivo infrasettimanale devono essere espletate entro il 1° giorno feriale successivo. =

ART. 13 – CONTINUITA' DEL SAT: non può essere assolutamente addotta, da parte della Ditta, la scusante a motivazione del mancato intervento o dell'interruzione del SAT di omesso o ritardato pagamento del canone contrattuale convenuto. Per tal eventuale inadempimento da parte della ASL la Ditta può porre in essere tutte le cautele ritenute opportune.=

ART. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE: a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la Ditta s'impegna a costituire e versare la cauzione definitiva di € 10.382,40 (diecimilatrecentottantadue/40) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale alla data di stipulazione, determinato in € 103.824,00 (centotremilaottocentoventiquattro) iva di legge esclusa. Il deposito cauzionale deve essere costituito, esclusivamente, nelle forme di cui al D. lgs. 163/06 art. 113. Il deposito cauzionale è svincolato restituito alla Ditta, soltanto, dopo che sia stato accertato il pieno adempimento degli obblighi contrattuali.=

ART. 15 – PENALITA': nella eventualità che la Ditta non ottemperi ai propri impegni saranno applicate, senza necessità di preventiva costituzione in mora, e decurtate dalle fatturazioni, le seguenti penalità:=
per intervento oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata, penale pari al 10% del canone annuo relativo all'apparecchiatura interessata;=

a) per intervento oltre le 48 (quarantotto) ore dalla chiamata, penale pari al 15% del canone annuo relativo all'apparecchiatura interessata;=

b) per intervento oltre le 72 (settantadue) ore dalla chiamata, quindi per l'interruzione del SAT, la ASL applicherà una penale pari al 10%

dell'intero importo contrattuale, con facoltà di risoluzione del contratto per colpa e dolo della Ditta e con automatico incameramento della cauzione (art. 14) nel caso di risoluzione;=

ART. 16 – DURATA CONTRATTUALE : il presente contratto avrà una durata di anni 3 (tre), con decorrenza iniziale: **01/04/2010**, termine finale **31/03/2013**. E' fatto divieto alla Ditta, sotto pena di risoluzione del contratto e di perdita della cauzione, di cedere o subappaltare il SAT. Il presente contratto alla scadenza potrà essere rinnovato alle medesime condizioni tecniche ed economiche anche per periodi differenti ma sempre con scadenza annuale, salvo altri accordi opportunamente approvati da entrambe le parti e formalizzati dalla ASL. In caso di variazioni economiche per maggiori oneri dovrà redigersi un nuovo contratto. Resta l'obbligo d'accettazione, da parte della Ditta, in seguito alla richiesta della ASL, l'eventuale proroga semestrale, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, del presente Contratto. In ogni caso il presente contratto non può essere automaticamente prorogato o rinnovato ne modificato, se non a seguito di specifici accordi epistolari, motivati e regolarmente deliberati dalla ASL. È' escluso il tacito rinnovo.=

ART. 17 – RESCISSIONE ANTICIPATA: il presente contratto potrà essere rescisso a scadenza annuale, su esplicita volontà della ASL e con preavviso di 60 giorni, anche senza colpa o dolo della Ditta, prima della naturale scadenza del medesimo, a seguito di convenzioni Consip S.p.A. o altre convenzioni nazionali e/o regionali di fornitura del servizio oggetto del presente contratto, alle quali la ASL può aderire ai sensi della normativa vigente.

ART. 18 – DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE: la Ditta, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge il proprio domicilio legale presso il Comune di Carbonia (CI). Per eventuali controversie inerenti il presente contratto sarà competente il Foro di Cagliari.=

ART. 19 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: ai sensi dell'art. 1 del DPR n° 252/1998, non è necessario acquisire il certificato antimafia trattandosi di contratto inferiore a € 154.937,00 iva esclusa.=

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI: tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, (imposte, tasse, bolli, ecc.) nessuna esclusa, comprese quelle per la sua registrazione, sono a totale carico della Ditta, che provvederà prima della registrazione al versamento dovuto mediante assegno bancario non trasferibile, intestato alla ASL n° 7 di Carbonia.=

Poiché il presente contratto è soggetto ad i.v.a., le parti chiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi della tariffa – parte I^a - del DPR n° 131/1986.=

ART. 21 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI: la ditta assicura che il proprio personale impiegato per gli interventi del SAT è tenuto alla riservatezza per quanto riguarda programmi, dati e documentazioni della ASL di cui venga a conoscenza nel corso dell'intervento, garantendo che tale personale, sotto il profilo tecnico e professionale è in grado di eseguire l'intervento a regola d'arte. La ASL assicura che il proprio personale è tenuto alla riservatezza per quanto riguarda tutte le informazioni relative ai prodotti della Ditta che verranno trasmesse come confidenziali e riservate. La ASL, ai sensi della Legge n°

196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Ditta che i dati contenuti nel presente contratto potranno essere sottoposti ad operazioni di trattamento manuale o informatizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per gli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti in materia. Il presente contratto, composto da n° 11 pagine, redatto in duplice copia, letto, confermato ed approvato, è sottoscritto dalle parti qui in calce ed ai margini dei fogli intermedi.=


Per la Ditta Esaote S.p.A.. Sig.;=

Per la ASL n° 7 Carbonia Dott. Maurizio Calamida;=

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano espressamente le clausole riportate agli **art. 3** – Documenti contrattuali; **art. 4** – Canone contrattuale e modalità di pagamento; **art. 5** – Oneri del SAT; **art. 6** - Oneri esclusi dal SAT; **art. 7** - Fermo e dismissione apparecchiatura; **art. 8** Materiali di ricambio; **art. 9** – Garanzia del SAT; **art. 11** – Danneggiamenti causati dal SAT; **art. 12** – Modalità e tempi di intervento; **art. 13** - Continuità del SAT; **art. 14** – Deposito cauzionale; **art. 15** – Penalità; **art. 16** – Durata contrattuale; **art. 17** – Rescissione anticipata; **art. 18** – Domicilio legale e foro competente; **art. 20** – Spese contrattuali; che precedono.=

Carbonia _____ / _____ /2010

Per la Ditta Esaote S.p.a..Sig. LANDI FABRIZIO firma



Per la ASL n° 7 Carbonia Dott. Maurizio Calamida firma _____

All. 04



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL N. 7 Carbonia

UNITA' OPERATIVA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

P.O. SIRAI Carbonia

Azienda USL n° 7 - Carbonia Presidio Ospedaliero Sirai DIREZIONE SANITARIA	
09 LUG 2010	
<input type="checkbox"/> In Ingresso	<input type="checkbox"/> In Uscita
Protocollo N°	Archiviazione

Carbonia 07/07/10

Prot.

9 LUG. 2010

Oggetto: congruità proposta contrattuale ditta Esaote S.p.A.

Prot. GE0075/SIG/CD/or

Al Resp. Le del Servizio Tecnico
Manutentivo e Logistico

SEDE

Preso visione della proposta della ditta in oggetto, si esprime parere positivo in merito alla stipula di un contratto triennale full risk, in quanto appare indispensabile l'assistenza fornita dalla Ditta Costruttrice.

Si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti

Il Responsabile

Dott. Nazareno Pacifico

PERVENUTO ALL'UFFICIO TECNICO
in data 9 LUG. 2010

All. 05



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Prot. SIC 221 / 2010

Carbonia 07 / 07 / 2010

Sig. Valerio Michelotto
Servizio Tecnico, Manutentivo
e Logistico

E p.c. **Dott. Nazareno Pacifico**
U.O. Radiologia
P.O. Sirai

OGGETTO: preventivo manutenzione apparecchio per radioscopia

Con riferimento alla proposta di contratto triennale della ditta Esaote spa (rif. Prot. GE0075/SIG/CD/or del 03/03/2010) relativo alla Risonanza Magnetica modello AIRIS II installata presso il P.O. Sirai, verificate le condizioni tecniche ed economiche si esprime parere favorevole alla stipula del contratto.

Cordiali saluti.

Servizio Ingegneria Clinica

Ing. Christian Mura

Direzione

Via A. Biffredi, 55
16133 Genova
Tel. +39 010 694711
www.esaote.com

Sede Legale

Viale Bianca Maria, 25
20122 Milano
Capitale Sociale 30.000.000 Euro
Integramente versato
C.C.I.A.A. Milano
C.F./P.I. 05131160959

Sedi Operative

Genova
via S. Pietro, 50
Tel. +39 010 604711
Fax +39 010 6547210
C.P. 17/52 Campi

Firenze

Via G. Galilei, 18
Tel. +39 055 4229456
Fax +39 055 4229457
C.P. 50134

Protocollo n. GE0075/SIG/CD/or

Spett.le: **AZIENDA USL N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA N. 83
09013 CARBONIA (CA)**

Per informazioni e chiarimenti:
Cesare Donati
Cell. +39 335 8318431
Uff. + 39 06 51961701
E mail: cesare.donati@esaote.com

Oggetto: Proposta rinnovo contratto di manutenzione

Con la presente siamo a trasmetterVi proposta contratto di manutenzione per la seguente attrezzatura:

RM AIRIS II S/N D428

*In caso di stipula di contratto vi invitiamo a produrre ed inoltrarci il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
Per vs conoscenza, vi trasmettiamo estratto del ns documento di valutazione dei rischi per le attività oggetto della proposta*

Certi di fare cosa gradita, rimaniamo in attesa di riscontro e con l'occasione si porge distinti saluti.

Genova, lì 03/03/2010

ESAOTE S.p.A.
Service Vendor Domestic Operations
Cesare Donati



Si prega di restituire la presente proposta contrattuale firmata per accettazione via Fax al n° 055 4229456

Servizio di Assistenza Tecnica
Numero Verde 800372590 Fax n° 055 4229450 E-mail: assistenza.technica@esaote.com

**Direzione**

via Angelo Siffredi, 58
16153 Genova
Tel.no +390106547.1
Sito web: www.esaote.it

Sede Legale

V.le Bianca Maria, 25
20122 Milano
Capitale sociale 30.000.000 €
interamente versato
C.C.I.A.A. Milano
C.F./P.I. 05131180969

Sedi Operative

Genova	Firenze
Via A. Siffredi, 58	Via di Caciolle, 15
Tel.no +390106547.1	Tel.no +390554229,1
fax +390106547.215	fax +390554229.456
C.P. 77 Genova	C.P. 6274

CONTRATTO DI MANUTENZIONE

Tra:

Esaote S.p.A.
Servizio Assistenza Tecnica
V. A. Siffredi, 58
16153 Genova

e:

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CA)

La Esaote S.p.A. si impegna a fornire il servizio di assistenza tecnica alle condizioni nel seguito riportate, da eseguirsi sulle seguenti apparecchiature:

RM AIRIS II S/N D428

<u>Tipo di servizio:</u> FULL RISK	Visite preventive: 6/ANNO Interventi correttivi: ILLIMITATI Parti di ricambio: INCLUDE Condizioni Contrattuali: ALLEGATE
------------------------------------	---

Periodo contrattuale: 01/04/2010 - 31/03/2013

Canone Annuale: Euro 34.608,00=+ IVA

Canone Periodo Contrattuale: Euro 103.824,00=+ IVA

Oneri relativi ai rischi da interferenza di cui all'art. 26
comma 3 D. Lgs. 81/2008 Euro 1.038,24=+ IVA

Fatturazione e pagamento: 12 rate trimestrali posticipate a 90 gg

Validità offerta: 90 gg dalla data di ricezione

Esaote S.p.A.
Service Vendor Domestic Operations
Cesare Donati
Ns rif: GE0075/SIG/CD/or
Data: 03/03/2010
Firma

CLIENTE
Cod. Cliente: 2001 109517 R
Installazione n°: 100566
Data:
Timbro e Firma per accettazione

Si prega di restituire la presente proposta contrattuale firmata per accettazione via Fax al n° 055 4229456

CONDIZIONI CONTRATTUALI

A) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OMNICOMPRESIVA

- a) Il servizio sarà prestato dalla ESAOTE nel periodo di disponibilità richiesto dall'utente in conformità al successivo articolo B.

Tale servizio comprende:

1. La manutenzione preventiva, che consiste nella messa a punto e controllo delle attrezzature. Il numero di interventi di manutenzione preventiva previsti è 6, con frequenza bimestrale, in date da concordarsi con il responsabile del servizio di radiologia. Sarà facoltà di ESAOTE effettuare la manutenzione preventiva in concomitanza ad interventi correttivi e prolungarne la durata a seguito di eventi accidentali, non ascrivibili alla responsabilità di ESAOTE, che dovessero verificarsi in quel contesto.
 2. Interventi correttivi da effettuarsi su richiesta dell'Utente, per la riparazione di eventuali guasti o inconvenienti che dovessero verificarsi durante l'utilizzo delle attrezzature, salvo quanto previsto al successivo punto b) del presente articolo.
 3. Sostituzione in loco delle parti di ricambio, usurate o rotte in seguito all'uso normale. Le parti sostituite diverranno di proprietà dell'ESAOTE, che nulla ovviamente dovrà per tale acquisizione.
 4. Aggiornamenti dei programmi operativi di base ESAOTE.
 5. Diritto di recesso dal contratto con preavviso scritto di almeno 90 gg.
- b) Il servizio non comprende: le eventuali modifiche alle attrezzature richieste dall'Utente; lo spostamento e la reinstallazione delle attrezzature; le riparazioni rese necessarie dall'uso improprio delle attrezzature, da danni provocati al sistema da altre attrezzature non fornite da ESAOTE, o comunque da cause diverse dall'uso normale delle attrezzature o da cause provocate da caso fortuito o forza maggiore, oppure da danneggiamenti colposi o dolosi delle attrezzature, ovvero da interventi di terzi non espressamente autorizzati da ESAOTE e da uso di materiali non conformi alle Istruzioni di ESAOTE; la fornitura di materiale accessorio; la manutenzione degli impianti esterni alle attrezzature (con particolare riferimento a impianti elettrici e macchine non fornite dalla ESAOTE).
- c) In caso si verificasse disomogeneità del campo magnetico con conseguente peggioramento dell'immagine diagnostica il contratto include tutte le operazioni di taratura (shimming) necessarie a ripristinare la qualità dell'immagine clinica. Nel caso in cui la disomogeneità del campo magnetico fosse tale da non consentire la soluzione del problema tramite le tarature di cui sopra, occorre sostituire l'unità magnetica con una rigenerata il cui costo non è incluso nel contratto.

B) MODALITÀ DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OMNICOMPRESIVA (tipo NMR1

- b1. I canoni base sono calcolati con riferimento ad una previsione di utilizzo delle attrezzature non superiore alle 250 ore mensili e danno diritto all'Utente di avvalersi del servizio nel seguente periodo: 8 ore giornaliere consecutive (a partire dalle 8.30) per 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali.
- b2. Gli interventi per manutenzione correttiva saranno effettuati entro le 4 ore lavorative successive alla chiamata.
- b3. Le richieste di interventi per manutenzione correttiva dovranno essere inoltrate: via telefono al numero verde 800372590 con il seguente orario 8.30-17.00 ; via fax al numero 055 4229450 oppure via e mail al seguente indirizzo di posta elettronica : assistenza.technica@saote.com. Dopo le ore 17.00 e prima delle ore 8.30 è in funzione un servizio di segreteria telefonica , l'utente può lasciare un messaggio specificando il nominativo, il numero della installazione, l'ora della chiamata, il centro presso cui è installata l'apparecchiatura e il motivo dettagliato della chiamata.

CLAUSOLE GENERALI

C) CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI - LIMITAZIONI - GARANZIA

- c1. Il superamento della previsione di utilizzo precisata sub b1 (250 ore mensili) esonera ESAOTE da qualsiasi responsabilità relativamente alla rimessa in funzionalità della strumentazione.

- c2. *E' responsabilita' dell'Utente segnalare alla ESAOTE la necessita' di interventi di assistenza tecnica correttiva, non essendo la ESAOTE in alcun modo responsabile - salvo il caso di dolo o di colpa grave - di mancati interventi di assistenza tecnica senza richiesta preventiva. Eventuali richieste d'intervento e/o segnalazioni effettuate da soggetti diversi dall'utente o dai suoi delegati indicati per iscritto non potranno in alcun modo essere prese in considerazione e non verranno considerate "richieste d'intervento" ai fini tutti di cui al presente punto.*
- c3. *Sulle parti oggetto di sostituzione ESAOTE presta garanzia di sei mesi.*

D) RITARDATO PAGAMENTO

I termini di pagamento sono tassativi.

In caso di loro violazione, così come nell' ipotesi di incompleto pagamento anche di singole scadenze, ESAOTE sarà in pieno diritto di sospendere le proprie prestazioni fino ad avvenuta regolarizzazione dell'esposizione, inclusi gli interessi.

Nel caso di mancato pagamento di importi complessivamente superiori al 50% del canone complessivo dovuto ESAOTE sarà altresì in diritto di dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'utente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.civ..

ESAOTE sarà altresì nel pieno diritto di sospendere le prestazioni dovute in forza del presente contratto in presenza di insoluti su fatture già scadute intestate al medesimo cliente, anche se riferite a forniture o prestazioni differenti rispetto a quella oggetto del presente contratto.

Fermo tutto quanto precede, in tutti i casi di mancato pagamento, totale o parziale, e/o di ritardo, sugli importi in sofferenza sono dovuti dall' utente gli interessi ai sensi del D.Leg.vo. 9 ottobre 2002, n. 231.

E) PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente contratto viene reso sotto l'osservanza delle prescrizioni operative di cui al seguito:

1. le prestazioni di assistenza saranno rese unicamente se richieste dall' utente: nessun'altra richiesta e/o segnalazione verra' presa in considerazione per nessun motivo o causa;
2. fermo quanto previsto nelle CONDIZIONI CONTRATTUALI, ESAOTE sara' in diritto di non rendere le prestazioni di assistenza oggetto del presente contratto:
 - nel caso di richieste di intervento a fronte di danni e/o malfunzionamenti originati da interventi di terzi e/o di personale dipendente dell' utente, non espressamente e preventivamente autorizzati da ESAOTE;
 - nel caso di constatazione dell' avvenuta rimozione o di manomissione delle barriere volte ad impedire gli accessi all'interno del dispositivo e dell'apparecchiatura medica;
 - attuazione di sequenze operative sull' apparecchiatura diverse da quelle previste e autorizzate dal manuale d'uso;
 - avaria o malfunzionamento causati da fatto doloso o gravemente colposo della persona e/o di terzi.
 - In tutti i casi suddetti - non rientranti nel servizio di assistenza oggetto del presente contratto - ESAOTE oltre ad essere esonerata dalla prestazione del servizio in quanto non dovuta, non sara' obbligata a prestarsi all'attivita' occorrente per il ripristino, la riparazione e/o la riattivazione dell'apparecchiatura in condizioni di piena funzionalita'. Le prestazioni a cio' occorrenti, ove ESAOTE ritenesse di prestarle, devono essere separatamente compensate.
3. Il Cliente prende atto e accetta che l'approvvigionamento di alcuni accessori avviene su specifico ordine produttivo, per cui -fatti espressamente salvi i casi di dolo e di colpa grave- esonera ESAOTE da responsabilità per il caso in cui l'indisponibilità dei suddetti accessori o i tempi relativi alla loro consegna impedissero la riattivazione della strumentazione, fermo restando l'obbligo di ESAOTE di provvedere alla sostituzione non appena gli accessori vengano rese disponibili dalla produzione e siano ad essa consegnate. Gli accessori in oggetto sono i seguenti:
 - Bobina M.A. Head Neck
 - Bobina Angio Head/Neck
 - Bobina Head Interv
 - Bobina QD Body small
 - Bobina M.A. Shoulder
 - Bobina Joint small
 - Bobina Joint large
 - Bobina QD Wrist
 - Bobina TMJ
 - Bobina Brest

F) RESPONSABILITA'

Salvo il caso di dolo o di colpa grave, e' espressamente esclusa ogni responsabilita' di ESAOTE per i danni di qualsiasi natura, a persone e/o a cosa, diretti, indiretti o consequenziali, eventualmente sofferti dall' utente e/o da terzi in relazione al servizio o a seguito di difetti o manchevolezze dello stesso. L' eventuale responsabilita' di ESAOTE si intende tuttavia limitata ai sensi della vigente normativa in materia (MDD 93/42). Resta in ogni caso espressamente esclusa qualsiasi responsabilita' della ESAOTE qualora casi di forza maggiore, scioperi, calamita' naturali o simili impediscano il regolare svolgimento del servizio.

G) SPOSTAMENTO DELLE ATTREZZATURE

Qualora l'Utente intenda installare le attrezzature in luogo diverso da quello stabilito precedentemente, dovra' comunicarlo per iscritto alla ESAOTE con un preavviso di 120 giorni, salvo il diritto di quest'ultima di recedere dal presente contratto ovvero di richiedere un adeguamento dei canoni a fronte dei maggiori oneri da sostenere per la prestazione del servizio in conseguenza dello spostamento delle attrezzature.

H) ONERI FISCALI


Qualsiasi tassa, imposta, onere o contributo, anche futuro, comunque relativo al presente contratto o gravante sui corrispettivi o sulle prestazioni che ne formano oggetto e' a carico esclusivo dell'Utente, ad eccezione delle sole imposte patrimoniali e delle imposte sul reddito dovute dalla ESAOTE.

I) DISPOSIZIONI GENERALI


1. Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altra intesa eventualmente intervenuta tra la ESAOTE e l'Utente in ordine allo stesso oggetto e costituisce la manifestazione integrale degli accordi conclusi tra le parti su tale oggetto. E' espressamente escluso ogni diritto dell'Utente di rifiutare l'adempimento di obbligazioni derivanti dal presente contratto in base ad eventuali inadempimenti della ESAOTE connessi ad altri rapporti. L'utente non potrà sospendere e/o interrompere il pagamento dei canoni dovuti per nessun motivo o causa: eventuali pretese nei confronti di ESAOTE potranno essere azionate solo dopo avvenuto il pagamento del dovuto.
2. L'Utente e' il responsabile esclusivo del buon uso delle attrezzature e del software e dovra' attenersi alle disposizioni ed istruzioni della ESAOTE.
3. Qualsiasi modificazione del presente contratto dovra' risultare da atto scritto firmato dalle parti. Ne' il presente contratto ne' i diritti da esso derivanti potranno essere ceduti o comunque trasferiti a terzi dall'Utente senza previa autorizzazione scritta dalla ESAOTE.

L) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia comunque relativa al presente contratto sara' esclusivamente competente il Foro di Genova.

ESAOTE S.p.A. Servizio Assistenza Tecnica	CLIENTE
	DATA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, c. 2° si approvano espressamente le seguenti clausole contenute nelle CLAUSOLE GENERALI: C) CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI, (tutti i punti); E) PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO, punto E2; F) RESPONSABILITA'; I) DISPOSIZIONI GENERALI, punti I1, I3; L) FORO COMPETENTE.

ESAOTE S.p.A. Servizio Assistenza Tecnica	CLIENTE
	DATA